

Manifestazioni di sorte locali

Lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza

Ambito applicativo.

1) **E' vietata** ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza, nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche. Ferma restando la vigente disciplina in materia di lotterie nazionali, sono, tuttavia, consentite:

a) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art.10 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;

b) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate da partiti o movimenti politici di cui alla legge 2.1.1997, n. 2, purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a);

c) le tombole effettuate in un ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.

2) Si precisa che:

a) per lotteria si intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di € 51.645,69 e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazioni progressive;

b) per tombola s'intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limtrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare complessivamente la somma di € 12.011,42;

c) per pesche o banchi di beneficenza s'intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di € 51.645,69.

3) **E' vietata** la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi. I premi delle manifestazioni di cui alle lettere a) e c) consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.

Adempimenti dei promotori e controlli.

Al fine di evitare fenomeni di elusione del monopolio statale dei giuochi, i soggetti che intendono svolgere manifestazioni di sorte locale, prima della comunicazione prevista dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001, devono trasmettere una comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato competente per territorio. Decorsi trenta giorni dalla data di presentazione di detta istanza, senza che il Ministero sopra citato abbia adottato un provvedimento, si intende comunque rilasciato il nulla osta all'effettuazione della sorte locale.

A questo punto i legali rappresentanti degli organizzatori danno comunicazione, **almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del Comune in cui si intende effettuare l'estrazione.** Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento sono comunicate ai predetti organi in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli.

Alla comunicazione di cui al precedente punto va allegata la seguente documentazione:

- per le lotterie, il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
- per le tombole, il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella, la documentazione l'avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore.
- Per le pesche o banchi di beneficenza l'organizzazione deve indicare nella comunicazione il numero dei biglietti che intende emettere e il relativo prezzo.

Si rammenta che:

a) il Prefetto può vietare lo svolgimento delle manifestazioni in mancanza delle condizioni previste dal presente regolamento e della necessità di ricorrere allo svolgimento della manifestazione per far fronte alle esigenze finanziarie dell'ente promotore, diverso dai partiti e movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2;

b) i Comuni effettuano il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e sono l'autorità competente a ricevere il rapporto e a cui provengono i proventi delle sanzioni. Alle manifestazioni di sorte locali si applicano le sanzioni di cui al R.D.L. 19.10.1938, n. 1933, convertito con modificazione dalla legge 5.6.1939, n. 973, da ultimo modificata dall'art.19, comma 5, lettera a) della legge 27.12.1997, n. 449;

c) la serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle cartelle è indicata nella fattura di acquisto rilasciata dalla tipografia che ne ha curato la stampa;

d) l'estrazione della lotteria e della tombola è pubblica; le modalità della stessa sono portate a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione. Nell'avviso sono indicati gli estremi della comunicazione fatta ai predetti organi, il programma della lotteria e della tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento nonché la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita;

e) per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell'organizzazione provvede, prima dell'estrazione, a ritirare tutti i registri, nonché i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto. I biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si dà atto al pubblico prima dell'estrazione. L'estrazione è effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco. Di dette operazioni è redatto processo verbale del quale una copia viene inviata al Prefetto, all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, e consegnata all'incaricato del Sindaco;

f) per le pesche o banchi di beneficenza un responsabile dell'organizzazione controlla il numero dei biglietti venduti e procede, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo processo verbale del quale una copia va inviata al Prefetto, all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e consegnata all'incaricato del Sindaco;

g) per le tombole, entro trenta giorni dall'estrazione, l'organizzazione presenta all'incaricato del Sindaco la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Detto incaricato, verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l'immediato svincolo della cauzione. Il Comune dispone l'incameramento della cauzione in caso di mancata consegna dei premi ai vincitori nel termine di cui al presente comma.

Riferimenti normativi

R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933

- Legge 27 dicembre 1977, n. 449
- D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430
- Legge 24 novembre 2003, n. 326

SANZIONI

I comuni effettuano il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e sono l'autorità competente a ricevere il rapporto e a cui pervengono i proventi delle sanzioni. Alle manifestazioni di sorte locali si applicano le sanzioni di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, da ultimo modificato dall'articolo 19, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Violazione	Norma violata	Sanzione
Organizzava una manifestazione di sorte locale (lotteria, tombola, banco di beneficenza) senza averne dato preventiva comunicazione al Sindaco	Art. 113 bis r.d.l. 1933/38 in relazione art. 14, commi 1 e 5 D.P.R. 430/2001	Da € 1.032,91 a € 10.329,14 p.m.r. € 2.065,83• Sanzione ridotta della metà in caso di manifestazione circoscritta a poche persone e con premi di scarso valore
Reclamizzava al pubblico una manifestazione di sorte locale per la quale non era stata data preventiva comunicazione	Art. 113 bis r.d.l.1933/38 in relazione art. 14, commi 1 e 5 D.P.R. 430/2001	Da € 309,87 a € 3.098,74 p.m.r. € 619,75• Sanzione raddoppiata in caso di pubblicità tramite stampa, radio o televisione
Acquistava numeri o cartelle di manifestazione di sorte locale per la quale non era stata data preventiva comunicazione	Art. 113 bis r.d.l.1933/38 in relazione art. 14, commi 1 e 5 D.P. R. 430/2001	Da € 154,94 a € 929,62 p.m.r. € 309,87
Annunciava al pubblico una manifestazione di sorte locale per la quale non era stata data preventiva comunicazione	Art. 115 r.d.l. 1933/38 in relazione art. 14, commi 1 e 5 D.P.R. 430/2001	Da € 46,48 a € 464,81 p.m.r. € 92,96

SANZIONI PENALI

Arresto fino a un anno in caso di omessa richiesta di nulla osta ai Monopoli di stato.

ASPETTI FISCALI

L'I.V.A. – Imposta sul Valore Aggiunto – relativa all'acquisto dei premi va assolta dal promotore senza possibilità di esercitare il diritto di rivalsa sul vincitore.

LA TASSA DI LOTTERIA è stata espressamente abrogata per effetto del comma 3, articolo 19 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 e pertanto non è dovuta.

RITENUTA SULLE VINCITE P.I.R.P.E.F. – Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche è dovuta nella misura del 10% del valore della vincita e deve essere assolta dal promotore con possibilità di rivalsa sul vincitore ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. 600/73. L'esercizio di tale facoltà va espressamente indicata nel biglietto e nel regolamento del gioco. Il versamento di tale somma va effettuato con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo alla consegna della vincita indicando il codice tributo 1046. La ritenuta non si applica se la vincita non supera € 25,82.

IMPOSTA DI BOLLO va assolta in misura fissa di € 2,00 apponendo la relativa marca sulle quietanze originali di ricevuta rilasciate all'atto della consegna dei premi di tombola e lotterie quando le stesse sono di valore unitario superiore a € 77,46.